



Martedì 23/07/2024

Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative rendendole generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l'art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell'imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.

Il DLgs. 87/2024 ha modificato anche il ravvedimento operoso, ma sempre e solo per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Schema di sintesi:

VIOLAZIONI COMMESSE

SANZIONI CON RAVVEDIMENTO

FATTISPECIE

FINO AL 31/08/2024

DAL 01/09/2024

Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione

1/10 del minimo

Solo tardivi versamenti

Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione

1/9 del minimo

Tutte le violazioni

Ravv.to entro l'anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione

1/8 del minimo

Tutte le violazioni



Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui Ã commessa la violazione

Ravv.to oltre l'anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui Ã commessa la violazione

1/7 del minimo

Tutte le violazioni

Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui Ã commessa la violazione

Assorbito dal punto precedente

1/6 del minimo

Tutte le violazioni

“

Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97)

1/6 del minimo

Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise

Ravv.to dopo il PVC

Assorbito dal punto successivo

1/5 del minimo

Tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)

“

Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000)

1/5 del minimo

Tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)

“

Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97)

1/4 del minimo

Tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)

Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione

1/10 del minimo

Solo tardiva dichiarazione



Â